

Ord. 398 / 2015

N. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 12961/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

## ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12961 del 2014, proposto da:

Soc. Trans Adriatic Pipeline Ag, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Alberto Clarizio, Marco Lancieri, Francesco Cantobelli e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, Via Vittoria Colonna, 32;

*contro*

Comune di Melendugno (Le), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Alterio, con domicilio eletto presso Studio Legale Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura

Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

dalla ordinanza di sospensione Lavori del 07/09/2014, a firma del Responsabile dell' Ufficio Tecnico del Comune di Melendugno, Arch. Salvatore Petrachi;

di ogni altro provvedimento comunque connesso, preordinato o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Melendugno (Le), del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 e 135, co. 1, lett. f), c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



*A*

Considerati i profili di prevalente interesse pubblico alla realizzazione dell'infrastruttura, che si configura quale opera strategica e di preminente interesse per lo Stato, come evidenziato dalla stessa difesa erariale, che ha aderito, in camera di consiglio, alla richiesta cautelare svolta da parte ricorrente;

Rilevato che la domanda cautelare in esame è diretta ad ottenere la sospensione degli effetti dell'ordinanza gravata e, dunque, ~~è diretta~~ unicamente al conseguimento della possibilità di effettuare i carotaggi già autorizzati con decreto prefettizio n. 223 del 30 maggio 2014, pubblicato all'Albo pretorio del comune resistente, nelle more della definizione del procedimento per l'autorizzazione unica, come risulta dalla documentazione da ultimo prodotta in atti (nota MISE prot. 1503 del 27 gennaio 2015);


Rilevato che i carotaggi, su cui si verte, sono quelli per i quali non è risultato necessario il nulla osta paesaggistico, come si evince dal provvedimento prefettizio;

Rilevato che i rilievi in discussione costituiscono adempimento della prescrizione del decreto VIA;

Rilevati i profili di urgenza per lo svolgimento delle indagini predette al fine di poter compilare la progettazione esecutiva;

Ritenuto che – prima facie - i rilievi non comportano un'alterazione permanente del territorio ed hanno portata ridotta;

Ritenuto che, nella comparazione degli interessi, secondo quanto sopra evidenziato, appare prevalente l'interesse allo svolgimento



delle indagini di carotaggio di cui si discute e che, pertanto, deve essere accolta la domanda cautelare proposta relativamente all'ordinanza di sospensione dei lavori gravata;

Ritenuto, tuttavia, che la complessità della fattispecie in esame giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Accoglie la domanda cautelare proposta e per l'effetto:

- a) sospende gli effetti del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 giugno 2015.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente


Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

L'ESTENSORE




IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29 GEN 2015




IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

*Mano Steele*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
29 GEN 2015  
Com. di Melendugno, Av. Stato



IL SEGRETARIO  
*Mano Steele*